Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 10 dicembre 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 312 DEL 10 DICEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.
Tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia e la Francia.

(10418)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 312 DEL 10 DICEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71:
Istituto Medicamenta, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1971. — **Acciaierie e Ferriere Pugliesi, società per azioni, in Giovinazzo (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1971. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (Repertorio n. 48272). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (Repertorio n. 48269). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (Repertorio numero 48271). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (Repertorio numero 48270). — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (Repertorio n. 48268). — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1971 (Repertorio numero 48267). — **ICLE - Istituto nazionale per il lavoro italiano all'estero, in Roma:** Obbligazioni ICLE 6 % sorteggiate nei giorni 22 e 23 settembre 1971. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1971. — **Società Talco e Grafite Val Chisone, in Pinerolo:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 18 novembre 1971. — **Mario Maraldi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1971. — **Tassara prodotti dolomitici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1971. — **Capo Berta, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1971. — **Motta, società per azioni, per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1971. — **Manifattura Busti & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1971. — **A. Wassermann - Società italiana per specialità farmaco terapeutiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1971. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1986 sorteggiate il 30 novembre 1971. — **SIDER per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano:** Obbligazioni 8 % 1960-1965 sorteggiate il 29 novembre 1971. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni 6 % 1965 sorteggiate il 24 novembre 1971. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1971. — **Polinnia - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1971. — **Egeria - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1971. — **Martini & Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1971. — **De Marchi Fratelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1971. — **F. e P. Ingegnoli & Soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1971. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 6 % emissione 1958 sorteggiate il 1° dicembre 1971. — **Italsider, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni Ilva 6 % 1949-1974 sorteggiate il 29 novembre 1971. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1971. — **Vanadium utensili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1971. — **S.A.C.I. - Società Azionaria Carte Italiane,**

in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1971. — **Dott. ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1971. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni ENEL 7 % 1971-1986 con diritto a premi in danaro, sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni ENEL 7 % 1971-1986 sorteggiate il 6 dicembre 1971. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 %, emissione 1960 sorteggiate il 29 novembre 1971. — **Eridania - Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1982 sorteggiate il 6 dicembre 1971.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Montecatini », 6 % serie ordinaria trentennali, 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1971.

(10985)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **1026**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 240 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in chimica biologica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di perfezionamento in chimica biologica

Art. 241. — La scuola di perfezionamento in chimica biologica, istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha lo scopo di fornire ai giovani laureati la preparazione necessaria per compiere ricerche biochimiche in laboratori universitari, industriali, ospedalieri e rilascia il « diploma di perfezionamento in chimica biologica ».

Il corso di studi ha la durata di tre anni. La facoltà, udito il consiglio direttivo della scuola, può concedere un abbreviamento di corso a quegli iscritti che si presentino già forniti di appropriati titoli.

Art. 242. — Il direttore della scuola è scelto tra i professori ordinari, straordinari o aggregati della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia o, in mancanza di questi, tra i professori ordinari, straordinari o aggregati di chimica biologica di altre facoltà della stessa università. In mancanza dei docenti suddetti, il direttore è scelto tra i professori ordinari o straordinari o aggregati di materia affine della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia. Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo formato dal direttore e da due altri membri nominati ogni triennio dalla facoltà. I professori incaricati di svolgere i corsi verranno scelti in conformità alle norme vigenti.

Art. 243. — Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in chimica, scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie, medicina veterinaria, scienza della produzione animale.

Art. 244. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni sono i seguenti:

1) Biochimica generale;
2) Biochimica cellulare;
3) Biochimica dei tessuti;
4) Enzimologia generale e applicata;
5) Biopolimeri;
6) Biochimica degli ormoni;
7) Biochimica patologica e metodi biochimici di diagnosi;
8) Immunobiochimica;
9) Biochimica dei farmaci.

In aggiunta a questi corsi verranno inoltre svolti i seguenti seminari:

10) Seminario di chimica biologica;
11) Seminario di biochimica industriale.

Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame vertente sugli insegnamenti impartiti dalla scuola in quell'anno, di fronte ad una commissione formata dai professori incaricati dei corsi e presieduta dal direttore della scuola.

Per ottenere il diploma di perfezionamento i candidati, dopo aver sostenuto i suddetti esami e i colloqui previsti all'articolo successivo, dovranno anche discutere una dissertazione scritta di carattere sperimentale, originale, preparata durante il periodo di perfezionamento. La discussione verrà sostenuta davanti ad una commissione di cinque membri, tra i quali un relatore ed un correlatore, nominati dal consiglio direttivo. Il correlatore sarà un professore competente nel soggetto

particolare della dissertazione, anche non appartenente all'Università di Pavia, italiano o straniero, al quale verrà inviata la dissertazione almeno 30 giorni prima della discussione.

Art. 245. — In aggiunta agli insegnamenti previsti all'articolo precedente, gli iscritti alla scuola dovranno seguire alcuni (2 per anno) corsi universitari e sostenere un colloquio alla fine di ogni corso, per colmare le lacune derivate dal tipo di laurea conseguito. Gli insegnamenti da seguire verranno suggeriti dal consiglio direttivo della scuola ad ogni iscritto, tenendo conto del suo curriculum e dei suoi interessi scientifici, e verranno scelti tra i seguenti insegnamenti:

1) Istologia ed embriologia, 2) Anatomia umana, 3) Anatomia comparata, 4) Fisiologia generale, 5) Fisiologia vegetale, 6) Biologia generale, 7) Genetica, 8) Biologia molecolare, 9) Microbiologia, 10) Patologia generale, 11) Farmacologia, 12) Istituzioni di matematiche, 13) Statistica, 14) Chimica organica, 15) Chimica fisica, 16) Esercitazioni di chimica organica e analisi organica, 17) Chimica delle sostanze organiche naturali, 18) Radiochimica, 19) Chimica analitica strumentale, 20) Chimica farmaceutica, 21) Patologia speciale medica e metodologia clinica ed altri eventuali a giudizio del consiglio direttivo.

Art. 246. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse, e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà ed una tassa, per la preparazione della dissertazione scritta a carattere sperimentale, tassa che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Università di Pavia su proposta della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1027**.

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ad acquistare un immobile.

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 300.000.000 l'immobile costituito da un appezzamento di terreno della superficie di mq. 350.000, sito in Roma, località S. Maria Nuova, di proprietà dei signori Enrico Balestrieri Cosimelli, Lina Bambagini, Fausto Grisi, Ulisse Miserocchi e Guido Brandolini d'Adda, come da rogito per notaio avv. Tito Staderini del 25 novembre 1961, rep. n. 316302.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 113. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971.

Nomina di un componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948 con cui è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1969 con il quale il prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso venne nominato a decorrere dall'8 agosto 1968 componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Carmelo Oneto di S. Lorenzo collocato a riposo;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso cessa, a far tempo dal 10 settembre 1971, dall'incarico di componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Con la stessa decorrenza il prefetto di 1ª classe professor dott. Domenico Caruso è nominato componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Carmelo Oneto di S. Lorenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 157

(10675)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971.

Nomina di un componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455 che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948 con cui è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del prefetto dott. Carlo De Nardo, in sostituzione del prefetto prof. dott. Domenico Caruso, che ha cessato dall'incarico, a decorrere dal 10 settembre 1971;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 settembre 1971 il prefetto dottor Carlo De Nardo è nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe prof. dottor Domenico Caruso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 156

(10676)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963 e del 15 gennaio 1971;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal 28 dicembre 1971, il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 6. — I primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

« La scheda di partecipazione è predisposta per 8 file verticali di pronostici (colonne). I partecipanti possono utilizzare la scheda per 2, per 4 o per 8 colonne.

All'atto del versamento della posta ogni scheda deve essere convalidata e individuata mediante l'applicazione, a cura del ricevitore o degli impiegati dell'ente gestore, di uno o due bollini, in modo da coprire le tre parti superiori della scheda stessa.

I bollini sono di due specie: uno per le giuocate di 2 colonne ed uno per le giuocate di 8 colonne; sulle giuocate di 4 colonne debbono essere applicati due bollini di 2 colonne.

Qualora, per qualsiasi motivo, sulla scheda risultassero applicati bollini di valore inferiore a quello delle colonne riempite, la scheda parteciperà al concorso esclusivamente con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, cominciando dalla prima colonna ».

Art. 6. — Il primo periodo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze può autorizzare giuocate di due, quattro e otto colonne valevoli per più concorsi consecutivi ».

Art. 6. — All'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Fino all'esaurimento delle scorte esistenti, i bollini per le giuocate di 6 colonne potranno essere utilizzati per la convalida delle giuocate di 8 colonne ».

Art. 7. — Il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La partecipazione può altresì avvenire con speciali schede che consentano di effettuare giuocate plurime con un numero di colonne risultante dal calcolo combinatorio sulla base dell'indicazione, per uno o più estratti, di due o di tutti e tre segni che stanno ad indicare le tre varianti del pronostico ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro: PRETI

(10673)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 21 aprile 1970, n. 82, del commissario straordinario del comune di Francavilla Fontana;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Brindisi approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Francavilla Fontana;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Francavilla Fontana un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Ugo Lonoce il comune di Francavilla Fontana è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 95.000.000 (novantacinquemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Francavilla Fontana un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 8.073.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 95.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Francavilla Fontana il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1971
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 157

(10698)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Variazione delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 1495 del 19 giugno 1971 e del 1° luglio 1971 della presidenza della corte di appello di Venezia, con le quali si rappresenta la urgente necessità di aumentare di due unità l'organico sia degli ufficiali giudiziari che degli aiutanti ufficiali giudiziari nella pretura di Mestre;

Considerato che la richiesta nel limite delle possibilità di reperimento dei posti, merita di essere accolta;

Considerato che, per ora, è possibile reperire soltanto un posto sia di ufficiale giudiziario che di aiutante ufficiale giudiziario, riducendo la pianta organica della corte d'appello di Bari di una unità, sia di ufficiale giudiziario che di aiutante ufficiale giudiziario, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con gli organici residui;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 346;

Decreta:

Le tabelle *A* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *A* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 27 settembre 1971

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1971
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 271

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le corti di appello:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
(*Omissis*).		
Bari	11	20
(*Omissis*).		

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
(*Omissis*).		
Mestre	6	5
(*Omissis*)		

(10668)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Autorizzazione alla società « Orga revisioni S.r.l. », con sede in Milano ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Orga revisioni S.r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Orga revisioni S.r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(10616)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Autorizzazione alla società « Compagnia italo-germanica di revisione e di organizzazione aziendale - S.p.a. - FIDIGER », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Compagnia italo-germanica di revisione e di organizzazione aziendale - S.p.a. - FIDIGER », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Compagnia italo-germanica di revisione e di organizzazione aziendale - S.p.a. - FIDIGER », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(10615)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Ente autonomo mostre piacentine » con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1967 concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Ritenuta l'opportunità di procedere al rinnovo del consiglio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Lo Savio dott. Pio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Serena dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gaetani dott. Millo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bellingeri dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Lamedica dott. Ippolito, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Molinaroli geom. Giovanni, Gatti cav. Luigi e Casalini cav. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Terzi dott. Angelo, Fellegara Luigi e Salami avvocato Giovanni, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Piacenza;

Barone Salvatore, Serena Angelo e Bonadè Antonello, in rappresentanza del comune di Piacenza;

Procida Salvatore, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Piacenza;

Benzi rag. Luigi, in rappresentanza del consorzio agrario provinciale di Piacenza;

Mazzoni gr. uff. Aldo, in rappresentanza dell'associazione provinciale industriali di Piacenza;

Cella dott. Severino, in rappresentanza della Banca di Piacenza;

Barbieri Duilio, in rappresentanza dei commercianti;

Gorra Giorgio, in rappresentanza degli agricoltori;

Savi Silvio, in rappresentanza degli artigiani;

Ziliani Ernesto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Olivi Fernando, in rappresentanza dei lavoratori;

Galletto ing. Renato, in rappresentanza degli industriali;

Stradiotti dott. Giuseppe, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Luraschi geom. Stefano, in rappresentanza dei soci fondatori che non hanno rappresentanti diretti;

Consonni per. ind. Giuseppe, in rappresentanza degli aderenti benemeriti;

Molinari dott. Giovanni, Savi comm. Augusto e Biella comm. Giuseppe, in rappresentanza degli espositori.

I membri del consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10672)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto, in particolare, l'art. 42 della legge medesima che conferisce al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nell'ambito dei poteri di vigilanza allo stesso spettanti, la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione delle Casse mutue provinciali erogatrici dell'assistenza di malattia agli appartenenti alla precitata categoria di lavoratori autonomi;

Considerata la eccezionale situazione in cui è venuta a trovarsi la Cassa mutua di Palermo, come risulta dalla nota n. 46683 in data 28 ottobre 1971 con la quale il direttore del locale ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha riferito in merito;

Ritenuta la necessità di un immediato idoneo intervento in attuazione del potere-dovere di vigilanza sulla Cassa sopra menzionata;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo è sciolto con effetto dalla data del presente decreto.

Dalla medesima data il dott. Matteo Longo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, è nominato commissario straordinario della Cassa mutua suindicata, con i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente e con il compito di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione non appena la situazione della Cassa precitata lo consentirà e comunque entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 42 menzionato in epigrafe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10647)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Delega alle prefetture a provvedere alla legalizzazione di atti e documenti rilasciati dagli organi periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, concernente la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, numero 297;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: BOSCO

(10642)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge medesima per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare, lo art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei co-

mitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il sig. Paolo Morpurgo, membro del predetto comitato in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore designato dalla Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri e internavigatori, è deceduto;

Vista la nota n. 3351 del 14 settembre 1971 con la quale la federazione predetta designa il sig. Riccardo Davino in sostituzione del sig. Paolo Morpurgo;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del comitato medesimo;

Decreta:

Il sig. Riccardo Davino è nominato membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10646)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti site nel comune di Pofi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Pofi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pofi;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da un gruppo di cittadini di Pofi, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Pofi, rilevato su un colle, dominato dall'antico torrione, dal bel palazzo Colonna e dalla chiesa di S. Maria, con l'antico nucleo cittadino cinto di mura, dall'aspetto medioevale, e nel suo intero complesso caratteristicamente gradonato lungo il pendio del colle, forma un insieme avente notevole valore estetico e tradizionale; rilevato altresì che la località S. Antonino, con l'antica chiesa romanica ed il bel campanile adiacente, col verde dei boschi che la circondano, costituisce un singolare quadro naturale; rilevato, inoltre, che l'abitato e le zone circostanti racchiudono punti pubblici di visuale, che, data la loro elevata ubicazione, offrono vastissimi e suggestivi panorami sulle vallate sottostanti e verso la cerchia dei colli, sui quali appaiono i nuclei di Ceprano, Arce, Roccasecca, Arpino, Boville, Veroli, Alatri, Fumone, Frosinone, Supino ed altri ancora e fino ai monti Lepini, Ausoni, Aurunci ed agli Ernici;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti site nel territorio del comune di Pofi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla strada allacciante Pofi alla Casilina in località S. Antonino, il limite del vincolo segue verso nord, ovest e sud-ovest lungo tale strada fino all'incontro con la mulattiera per S. Croce, di qui una retta fino al primo tornante, presso l'abitato, della strada Ceccano-Pofi, indi segue verso sud la Pofi-Ceccano fino all'incontro con la mulattiera per colle Imola, indi questa fino alla strada allacciante Pofi con la strada per Castro dei Volsci, la risale verso nord fino all'incontro con la mulattiera Buon Cammino, poi questa fino alla strada Pofi-Casale Leonardi, segue questa verso est fino all'imbocco della strada per S. Antonino e, attraverso tale strada, raggiunge la strada Pofi-Casilina in località S. Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Pofi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 novembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 29 ottobre 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) POFI - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti fa presente che la commissione provinciale nella seduta del 14 settembre 1967:

(*Omissis*).

aveva proposto all'unanimità di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato ed il territorio di Pofi racchiusi entro il seguente perimetro: partendo dalla strada allacciante Pofi alla Casilina in località S. Antonino, il limite del vincolo segue verso nord, ovest e sud-ovest lungo tale strada fino all'incontro con la mulattiera per S. Croce, di qui una retta fino al 1° tornante, presso l'abitato, della strada Ceccano-Pofi, indi segue verso sud la Pofi-Ceccano fino all'incontro con la mulattiera per Colle Imola, indi questa fino alla strada allacciante Pofi con la strada per Castro dei Volsci, la risale verso nord fino all'incontro con la mulattiera Buon Cammino, poi questa fino alla strada Pofi-Casale Leonardi, segue questa verso est fino all'imbocco della strada per S. Antonino e, attraverso tale strada, raggiunge la strada Pofi-Casilina in località S. Antonino.

(*Omissis*).

Il presidente mette a votazione la proposta del soprintendente e si ha il seguente risultato:

votano contro il sindaco di Pofi, l'ing. Valchera e l'ing. Molella;

votano a favore l'ing. Mancini, il soprintendente ai monumenti ed il presidente.

Il presidente, visto l'esito della votazione, dichiara che è accettata la proposta di vincolo come proposto dalla soprintendenza, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, che prevede, in caso di parità nella votazione, la prevalenza del voto del presidente.

(10641)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 10 maggio 1969 con il quale è stato nominato il collegio predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Ludovico Gambigliani Zoccoli, rappresentante dei datori di lavoro, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Florio è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Ludovico Gambigliani Zoccoli, dimissionario.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10622)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto n. 11 del 1° marzo 1969, con il quale il comune di Carassai ha deliberato di classificare comunale la strada di bonifica di collegamento tra la provinciale Montevarmine e la comunale in destra del fiume Aso, di km. 2+080;

Visto il voto n. 1294 del 21 luglio 1969 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di collegamento tra la provinciale Montevarmine e la comunale in destra del fiume Aso, di km. 2+080, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Carassai (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1971

p. *Il Ministro*: ZANNIER

(10611)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni

dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Considerato che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

Visti i dati forniti dalle predette organizzazioni sindacali e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali medesime e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito, oltre che dal presidente dell'istituto medesimo, dai seguenti membri:

Sebastiani Virgilio, Biagioli Francesco, Bacci Luciano, Deidda Gianni, Furia Mario, Caria Gesuino e Palumbo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore;

Pucci avv. Luigi, Federici avv. Alberto e Gavello rag. Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

Forgnone dott. Pietro, direttore ULMO - Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Aprea dott. Umberto, ispettore superiore - Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10731)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni femminili operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle confezioni femminili operanti in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni femminili operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10918)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 119.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 dicembre 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1971
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 104

(11085)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Siena

Con decreto provveditoriale n. 23050 della stessa data del presente è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 528 del 1° giugno 1970 con la quale il comune di Siena ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione degli edifici scolastici da adibirsi a sede delle scuole elementari di Pietriccio e elementare speciale ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(10623)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alle norme tecniche di attuazione del piano di zona di Roma

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1971, n. 677, sono state approvate le modificazioni alle norme tecniche di attuazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma, adottate dal comune stesso con deliberazione consiliare 27 gennaio 1971, n. 185.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10624)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di archeologia e storia dell'arte iranica e di lingua e letteratura ebraica presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, sono vacanti le cattedre di archeologia e storia dell'arte iranica e di lingua e letteratura ebraica, alla cui copertura l'istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'istituto anzidetto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10922)

Vacanza della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10925)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), è stata prorogata fino al 30 aprile 1972.

(10648)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna, è stata prorogata fino al 29 febbraio 1972.

(10649)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 28 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 365, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato - pervenuto al Ministero competente il 14 agosto 1969 - proposto da Moretto Lelio ed altri avverso il provvedimento con il quale la giunta provinciale amministrativa di Padova aveva accolto il ricorso proposto dalla supermercati PAM S.p.a. contro il diniego del sindaco di Padova di concedere l'autorizzazione per la vendita a servizio di « prodotti ittici, pane, paste alimentari » in Padova.

(10625)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 366, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato - pervenuto al Ministero competente il 20 maggio 1969 - proposto da Ruta Maria Nicola avverso il provvedimento con il quale la giunta provinciale amministrativa di Roma aveva accolto il ricorso proposto da Pansini Gabriella contro il provvedimento del sindaco di Roma di esclusione dell'autorizzazione per la vendita di generi di latteria in Roma.

(10626)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 30 aprile 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 6 agosto 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 4976 sostituire le note « (f) » e « (h) » con le seguenti:

(f) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 85,30 per il periodo dal 15 febbraio 1971 al 24 aprile 1971 e di lire 102,50 per il periodo dal 25 aprile 1971 al 30 aprile 1971.

Ai prodotti originari dalla Danimarca si applica un supplemento di prelievo di lire 102,50 per il periodo dal 25 aprile 1971 al 30 aprile 1971.

(h) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 259,40 per il periodo dal 1° febbraio 1971 al 14 febbraio 1971, di lire 275,00 per il periodo dal 15 febbraio 1971 al 24 aprile 1971 e di lire 312,50 per il periodo dal 25 aprile 1971 al 30 aprile 1971.

(10627)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 278 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1971, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di quattro unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di una unità per la qualifica di preparatore di gabinetto, di due unità per la qualifica di preparatore di gabinetto principale e di una unità per la qualifica di preparatore di gabinetto capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di preparatore di gabinetto principale risultavano complessivamente vacanti due posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di zero unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale presentava complessivamente due posti vacanti;

Considerato, pertanto, che può senz'altro farsi luogo al conferimento di due posti attraverso pubblico concorso;

Considerato, infine, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione giudicatrice valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti.

Costituisce, altresì, titolo l'aver prestato servizio presso l'Accademia navale in qualità di preparatore di gabinetto incaricato.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 3 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata, la commissione esaminatrice che, ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, art. 4, dovrà essere così composta: comandante in 2ª, direttore degli studi dell'Accademia navale, presidente; direttore dei corsi allievi dell'Accademia navale, membro; un professore di ruolo dell'Accademia, titolare del gabinetto al quale si provvede, membro; un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

La prova scritta e la prova pratica, indicate nel successivo art. 6 del presente decreto, avranno luogo rispettivamente il 26 e 27 gennaio 1972, con inizio alle ore 8, presso l'Accademia navale di Livorno.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame, nei giorni indicati dal presente decreto, *senza alcun preavviso* da parte di questa amministrazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle suddette prove (scritta e pratica) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione degli eventuali titoli prodotti, della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica, e del voto riportato nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 4.

L'art. 10 del decreto ministeriale 3 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968 n. 482, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali *rimpatriati dai territori africani di* cui alle leggi 25 ottobre 1960, n 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora

intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 5.

L'art. 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Art. 6.

L'allegato 3 al decreto ministeriale 3 novembre 1970 (programma d'esame) viene così modificato:

1. — *Prova scritta di misure elettriche ed elettroniche*:

Descrizione del montaggio e del funzionamento degli apparecchi e degli strumenti occorrenti per lo svolgimento di una esercitazione sperimentale di elettrotecnica e di una elettronica, da assegnarsi fra quelle indicate:

Rilievo del ciclo di isteresi magnetica di un materiale ferromagnetico;

Effetti magnetici della corrente;

Determinazione delle perdite e del rendimento effettivi e delle caratteristiche di funzionamento di un motore asincrono trifase, con metodo diretto (con dinamo freno);

Analisi in frequenza di una amplidinamo;

Rilievo sperimentale delle caratteristiche statiche di elementi attivi a semiconduttore;

Multivibratore di Ecclès-Jordan;

Misura di stabilità delle reti attive mediante cicli termici in camera climatica;

Conversione c.c. - c.a., mediante diodi controllati al silicio.

2. — *Prova pratica di laboratorio di elettrotecnica o elettronica*:

Rilievo della precisione di un potenziometro di calcolo lineare, a vuoto e sotto carico;

Zero elettrico ed errori statici e dinamici di un trasformatore sincronico di controllo;

Determinazione delle perdite e del rendimento di un trasformatore trifase;

Determinazione delle perdite e del rendimento convenzionali di un motore a c.c.;

Rilievo delle forme d'onda di un multivibratore di Abrahan e misura della sua frequenza di oscillazione;

Misura della potenza di uscita e della distorsione dell'amplificatore di bassa frequenza al variare del carico;

Messa in funzione, approntamento e descrizione del pannello di comando del calcolatore digitale UNIVAC 1215B e del calcolatore analogico didattico TR 20;

Elaborazione di un semplice programma in linguaggio BASIC sul terminale TIME SHARING.

3. — *Colloquio*:

Discussione sugli argomenti indicati per la prova scritta e per la prova pratica;

Discussione sui criteri di scelta dei più comuni strumenti di un laboratorio elettronico od elettrotecnico; nozioni tecniche specifiche sui medesimi;

Nozioni tecniche relative alla conservazione e protezione degli strumenti di un laboratorio elettronico od elettrotecnico;

Nozioni di diritto pubblico con particolare riguardo alla organizzazione amministrativa e costituzionale dello Stato;

Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Marina militare;

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 296

(10898)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centotrentadue posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso per esami a centotrentadue posti di uditore giudiziario, indetto con il decreto ministeriale 10 maggio 1971, saranno espletate in Roma, nel palazzo degli esami, in via G. Induno n. 4, e nel palazzo dello sport, in viale dell'Umanesimo all'E.U.R., nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 1972, con inizio alle ore 8. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 31 gennaio 1972, alle ore 9, presso il Ministero di grazia e giustizia.

(10965)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice per il concorso per la nomina di tredici agenti di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 21 maggio 1971, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di tredici agenti di cambio presso la borsa valori di Roma, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1971, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Ferorelli dott. Medoro, presidente della deputazione della borsa valori di Roma;
Ballarini dott. Franco, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;
Attili dott. Leonida, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma;
Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1971
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 363

(10905)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/3891/4 del 14 luglio 1969 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1968;
Visto il successivo decreto n. 18/1595/4 del 23 aprile 1971, con il quale venivano dichiarati ammessi otto concorrenti che avevano prodotto domanda entro il termine stabilito;
Visto il proprio decreto n. 18/2176/4 del 3 dicembre 1970 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Visto il proprio decreto n. 18/3504/1 del 21 luglio 1971 che ha modificato la commissione esaminatrice di cui a decreto n. 18/2176/4 del 3 dicembre 1970;
Visti i verbali dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla stessa in data 4 settembre 1971;
Costatata la legittimità e regolarità delle operazioni concorsuali;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno alla data 30 novembre 1968:

1. Cella Sergio .	punti	65,547
2. Cenerini Costantino	»	59,640
3. Panvini Gianfranco	»	56,640
4. Ria Giampietro .	»	51,225
5. Bacci Pierantonio	»	50,455

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Livorno, addì 23 ottobre 1971

Il medico provinciale: LONGO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1968;
Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e aziende private;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1968 e sono assegnati alla condotta a lato di ciascuno indicata:

1) Cella Sergio: Campo Elba (condotta S. Piero in Campo);
2) Cenerini Costantino: Livorno (condotta 2ª urbana).

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Livorno, addì 23 ottobre 1971

Il medico provinciale: LONGO

(10662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5632 in data 1° settembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'ordine provinciale dei medici e dalle giunte comunali interessate;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1968, n. 220 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Tanas dott. Elio, medico provinciale capo;
De Stasio dott. Francesco P., direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Landi prof. Edgardo, primario ostetrico dell'ospedale civile di S. Severo;
Volpe prof. Amilcare, libero esercente ostetrico;
Cuccarini Laura, ostetrica condotta.

Segretario:

Romei dott. Carmine, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Foggia ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 2 novembre 1971

Il medico provinciale: CRUPI

(10634)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5435 del 15 giugno 1970 con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1969;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. D'Andrea Pietro	punti	73,072	su 120
2. Maiorano Giuseppe Alfonso	»	62,990	»
3. Giuliano Aniello	»	61,278	»
4. Palumbo Antonio	»	60,902	»
5. Picinni Leopardi Mario	»	60,215	»
6. Matteo Antonio	»	60,097	»
7. Mascia Gregorio	»	59,560	»
8. Tagliamonte Gennaro	»	59,366	»
9. Caruso Teodoro	»	58,372	»
10. Giuliani Giovanni Battista	»	56,602	»
11. Pollaro Giovanni	»	54,886	»
12. D'Avino Ugo	»	54,716	»
13. Polito Carlo	»	54,591	»
14. Del Baglivo Giuseppe	»	54,169	»
15. Pugliese La Corte Lorenzo	»	53,665	»
16. Cimino Michele	»	52,023	»
17. Esposito Michele	»	51,623	»
18. De Matteis Ennio Maria	»	51,614	»
19. Mastroberti Pier Francesco	punti	51,610	su 120
20. Polti Vincenzino	»	50,500	»
21. Veneruso Vincenzo	»	49,044	»
22. Isoldi Orlando	»	42,258	»
23. De Filippo Sabato	»	42,177	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 16 novembre 1971.

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13018 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 5435 del 15 giugno 1970;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Andrea Pietro: S. Arsenio;
2) Maiorano Giuseppe Alfonso: Pellezzano;
3) Giuliano Aniello: Pontecagnano-Faiano;
4) Palumbo Antonio: Nocera inferiore - 1ª condotta;
5) Picinni Leopardi Mario: Vibonati, frazione Villammare;
6) Matteo Antonio: Caggiano;
7) Mascia Gregorio: Nocera Superiore;
8) Caruso Teodoro: Sarno - frazione Episcopio;
9) Giuliani Giovanni Battista: Sacco;
10) Pollaro Giovanni: Perdifumo;
11) D'Avino Ugo: Perito;
12) Polito Carlo: Ispani;
13) Del Baglivo Giuseppe: Cannalonga;
14) Pugliese La Corte Lorenzo: Corleto Monforte;
15) Cimino Michele: Petina;
16) Esposito Michele: Cuccaro Vetere;
17) De Matteis Ennio Maria: Torre Orsaia, frazione Castel Ruggiero;
18) Mastroberti Pier Francesco: Tortorella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 16 novembre 1971

Il medico provinciale: GALLO

(10635)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.